



# ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERRARI”

Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH02901B  
Manutenzione ed Assistenza tecnica ,Industria ed Artigianato per il Made in Italy , Servizi Culturali e dello Spettacolo  
cod. mecc. SARI02901V - Ipsar Serale SARH02950Q – Ipsia Serale SARI029507

Via Rosa Jemma,301- 84091 BATTIPAGLIA - tel. 0828370560 - fax 0828370651 - C.F.: 91008360652 - Codice Mecc. SAIS029007  
Internet: [www.iisferraribattipaglia.edu.it](http://www.iisferraribattipaglia.edu.it) -post.cert. [SAIS029007@pec.istruzione.it](mailto:SAIS029007@pec.istruzione.it) – C.U.U. UFR6ED

Battipaglia, 02/07/2025

Circ. n. 377

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ENZO FERRARI"-BATTIPAGLIA

Prot. 0010291 del 03/07/2025

VII-4 (Uscita)

Al personale docente  
Al personale ATA  
Atti

## OGGETTO: Chiarimenti sulla possibilità di recupero della festività del Santo Patrono

La disciplina della festività del S. Patrono per il personale scolastico è ancora oggi disciplinata dal CCNL 2007, art. 14 comma 1, che precisa: *“E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del S. Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo”*.

**Pertanto condizione imprescindibile, ai fini del riconoscimento della festività del S. Patrono, e quindi dell’esonero dalla prestazione lavorativa contrattualmente dovuta, è il fatto che tale festività ricada in un giorno lavorativo. Se cade in giorno festivo è ricompresa nella ordinaria festività prevista per quel giorno.**

Ne consegue che il lavoratore avrà diritto di godere della festività del santo patrono della località in cui presta servizio solo nel giorno in cui si verifica la ricorrenza, a condizione che trattasi di giorno lavorativo, indipendentemente dal fatto che in tale giornata sia prevista o meno attività didattica (parere ARAN n. 34582).

Alcuni contratti aziendali prevedono che, tramite un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, sia possibile per determinate ragioni la fruizione della festività del S. Patrono in giornata diversa da quella della ricorrenza religiosa; **ma questa opportunità non è presente nel contratto scuola e quindi non vi si può fare ricorso.**

Allorchè una festività coincida con una domenica o un'altra giornata in cui non vi era attività lavorativa, si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2008, ha affermato che i dipendenti pubblici non hanno diritto ad alcuna indennità specifica nell'ipotesi in cui una festività nazionale coincida con la domenica.

Infatti, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 224, della legge n. 266/2005, nella parte in cui prevede che tra le disposizioni non applicabili dall'art. 69, comma 1, secondo periodo, del D.L.vo n. 165/2001, sia compreso l'art. 5, comma 3, della legge n. 260/1949, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 90/1954, in materia di retribuzione delle festività civili nazionali che cadono di domenica. Tale norma, infatti, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore in considerazione delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e non si pone in contrasto con la Costituzione.

Giova ricordare il PARERE ARAN n. 34582 in cui è ribadito che *“...la suddetta disciplina contrattuale non consente in alcun modo lo slittamento o il recupero della festività del santo patrono, con possibilità quindi di fruizione in altra giornata, ove il personale non abbia potuto fruirne nel giorno stabilito ufficialmente, qualunque sia il motivo della mancata fruizione”*.

Da ultimo, la Corte di Cassazione civile con la sentenza n. 11 del 4 gennaio 2016 ha affermato che l'art. 1, comma

224, Legge n. 266 del 2005, nell'escludere l'applicabilità ai lavoratori pubblici della norma recante la previsione del diritto ad una retribuzione aggiuntiva nel caso in cui le festività ricorrono di domenica, all'indomani della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, non contrasta con i principi della "parità delle armi" e della certezza del diritto ex art. 6 CEDU (Cfr. anche CASS. 12/1/2016 n. 328).

**Il Dirigente Scolastico**

Dott. Luca Mattiocco

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell'Amministrazione  
Digitale e normativa connessa